

COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

COM(91) 226 def.

Bruxelles, 19 luglio 1991

Modifiche delle proposte di REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

**relativo all'applicazione delle norme del
diritto comunitario alle isole Canarie**

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**che istituisce un programma di opzioni specifiche
per ovviare alla lontananza e all'insularità
delle isole Canarie (POSEICAN)**

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**che istituisce un programma di soluzioni specifiche
per ovviare alla lontananza e all'insularità
di Madera e delle Azorre (POSEIMA)**

**(Presentate dalla Commissione ai sensi
dell'articolo 149, paragrafo 3 del trattato CEE)**

1.

Modifica della proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

**relativo all'applicazione delle norme del
diritto comunitario alle isole Canarie**

Quinto considerando

considerando che l'applicazione della politica agricola comune alle isole Canarie permetterà in particolare la libera circolazione dei prodotti secondo le modalità applicabili alla Spagna continentale (fine del periodo transitorio il 31 dicembre 1995), con l'eccezione dei meccanismi complementari agli scambi per quanto riguarda l'approvvigionamento delle isole Canarie ; che, in questo quadro, sarà assicurata la libera circolazione dei prodotti tra le isole Canarie e il resto della Spagna ; che la piena applicazione della politica agricola comune è subordinata all'entrata in vigore di un regime specifico di approvvigionamento ; che l'applicazione di questa politica dovrà essere accompagnata inoltre da misure specifiche relative alla produzione agricola delle isole Canarie ; che è opportuno quindi mantenere le disposizioni dell'atto di adesione relative all'applicazione della politica agricola comune nelle isole Canarie fino all'entrata in vigore di questo regime di approvvigionamento, salvo quelle che disciplinano l'accesso dei prodotti originari delle isole Canarie alle altre parti della Comunità ; che per quanto riguarda le banane, le disposizioni del protocollo n° 2, relative a questo prodotto, debbono restare in vigore ; (soppressione dell'ultima frase)

Dodicesimo considerando

considerando che l'imposta denominata "arbitrio insular - tarifa especial", applicabile alle forniture provenienti da altre parti della Comunità, secondo le condizioni fissate all'articolo 6, paragrafo 3 del protocollo n° 2 dell'atto di adesione, non verrà prorogata oltre il 31 dicembre 1992 tranne l'applicazione, caso per caso, al massimo fino al 31 dicembre 2000, la quale deve essere decisa dal Consiglio ; che l'applicazione di questa imposta ai prodotti importati dai paesi terzi nelle isole Canarie dovrà essere ridotta gradualmente a partire dal 1° gennaio 1996 in maniera da consentire la sua totale soppressione entro il 31 dicembre 2000 e facendo salvi gli obblighi derivanti da accordi esistenti ;

Articolo 3

A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, la politica comune della pesca è applicabile alle isole Canarie secondo le modalità vigenti per la Spagna continentale. L'applicazione della politica comune della pesca dovrà essere accompagnata dall'applicazione di misure specifiche dirette a tener conto, eventualmente, delle peculiarità delle produzioni delle isole Canarie.

Articolo 5, paragrafo 3

3. Le aliquote applicabili potranno variare, secondo le categorie di prodotti, fra lo 0,1 % e il 5 % ; tuttavia esse potranno raggiungere anche il 15 % per i tabacchi lavorati (codice NC 2402 10 00 e 2402 00 00). Non potranno in nessuno caso essere aumentate di più del 15 % dell'aliquota iniziale. Questa variazione delle aliquote non deve in alcun caso essere ~~tata~~ da introdurre discriminazioni nei confronti dei prodotti provenienti dalla Comunità.

Articolo 5, paragrafo 5

5. I regimi di esenzione adottati dalle autorità competenti conformemente al paragrafo 4 saranno notificati alla Commissione che ne informa gli Stati membri e dispone di un termine di due mesi per valutarne la conformità agli obiettivi definiti nello stesso paragrafo 4. Se la Commissione non si pronuncia entro questo termine, si considera che il regime sia approvato.

Articolo 5, paragrafo 6

6. Nel corso del 1995 la Commissione, previa consultazione delle autorità spagnole, esaminerà l'incidenza delle misure prese sull'economia delle isole Canarie e le prospettive della loro integrazione nel territorio doganale comunitario. Sulla base di tale esame, le autorità spagnole potranno essere autorizzate, secondo i criteri previsti al paragrafo 4 e la procedura prevista al paragrafo 5, a mantenere in vigore le esenzioni, totalmente o parzialmente, al massimo fino al 31 dicembre 2000.

Articolo 6, paragrafo 4

4. L'imposta denominata "arbitrio insular - tarifa especial" delle isole Canarie viene applicata nei confronti dei prodotti provenienti dalle altre parti della Comunità, secondo le modalità indicate nell'articolo 6, paragrafo 3 del protocollo n° 2 dell'atto di adesione, ma non può essere prorogata oltre il 31 dicembre 1992. Tuttavia, su richiesta del Regno di Spagna e secondo la procedura prevista all'articolo 6 paragrafo del precitato protocollo n° 2 il Consiglio potrà autorizzare, caso per caso, l'applicazione di questa imposta ad alcuni prodotti sensibili al massimo fino al 31 dicembre 2000. Fatti salvi gli obblighi derivanti da accordi esistenti, l'applicazione di tale imposta sui prodotti importati originari di paesi terzi dovrà essere gradualmente ridotta, a partire dal 1° gennaio 1996, in modo da consentirne la soppressione entro il 31 dicembre 2000.

Articolo 10, paragrafo 3

3. Rimangono applicabili le disposizioni del protocollo n° 2 dell'atto di adesione relative alle banane. (soppressione della seconda frase)

11.

Modifica della proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che istituisce un programma di opzioni specifiche
per ovviare alla lontananza e all'insularità
delle Isole Canarie (POSEICAN)

Considerando

OTTAVO CONSIDERANDO

considerando che, per le stesse ragioni e nel quadro dell'introduzione graduale della tariffa doganale comune, è opportuno prevedere la possibilità di misure tariffarie specifiche o in deroga alla politica commerciale comune per taluni prodotti sensibili in particolare in materia di restrizioni quantitative in considerazione del regime storico di libertà delle isole Canarie ; che misure doganali possono anche rivelarsi appropriate per quanto riguarda il regime applicabile alle zone franche delle isole Canarie ;

ArticoliArticolo 1

1. In applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n°/91, del Consiglio è istituito un programma d'azione per le isole Canarie, (programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità delle isole Canarie), in seguito denominato "Programma POSEICAN", quale figura nell'allegato. Il programma è applicabile alle misure regolamentari e agli impegni finanziari.

Allegato

Paragrafo 6.3

6.3. Potrà essere introdotta in modo graduale per un periodo di dieci campagne una limitazione temporanea, in periodi sensibili, delle consegne di patate alle isole Canarie.

Paragrafo 6.5

6.5. Al fine di evitare sviamenti di traffico i prodotti che beneficiano delle misure di cui al punto 6.2. non potranno essere rispediti, allo stato naturale verso le altre parti della Comunità. In caso di trasformazione dei prodotti in questione nelle isole Canarie, questo divieto non è applicabile alle esportazioni tradizionali di prodotti delle isole Canarie nel resto della Comunità.

Paragrafo 7.1

7.1. Su richiesta documentata delle autorità spagnole competenti saranno previste, caso per caso, misure specifiche tariffarie o in deroga alla politica commerciale comune per taluni prodotti sensibili, in particolare in materia di restrizioni quantitative :

- (due trattini immutati)

Paragrafo 9

(soppressione del secondo comma)

Paragrafo 12

12. La Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione annuale sui progressi compiuti nella applicazione del programma POSEICAN e, se del caso, propone le misure di adeguamento che risultassero necessarie per conseguire gli obiettivi di cui al titolo I.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che istituisce un programma di soluzioni specifiche
per ovviare alla lontananza e all'insularità
di Madera e delle Azorre (POSEIMA)

Visto

Primo visto

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare
gli articoli 43, 113 e 235,

Secondo visto

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare
l'articolo 234, paragrafo 3,

Considerando

Decimo considerando

considerando che la normativa comunitaria deve tener conto delle peculiarità delle Azzorre e di Madera e incoraggiare il loro sviluppo economico e sociale, in particolare nei settori in cui si avverte più acutamente la fragilità dell'ambiente insulare, quali i trasporti, la pesca, il regime fiscale, il settore sociale, le attività di ricerca e sviluppo o la tutela ambientale, in particolare a causa della continua esposizione delle Azzorre e di Madera ai rischi di catastrofi ecologiche o naturali :

Dodicesimo considerando

considerando l'importanza di disporre, nell'ambito degli orientamenti della politica comune dei trasporti, di mezzi di trasporto regolari, al minor costo possibile, per ovviare allo svantaggio della lontananza e dell'insularità ; che il trasporto aereo costituisce uno strumento di sviluppo regionale e che è opportuno, in particolare nell'ambito dell'associazione operativa, ricercare le forme più idonee per una maggiore liberalizzazione ;

considerando che le condizioni specifiche di produzione delle Azzorre e di Madera richiedono un'attenzione particolare nel quadro dell'applicazione della politica agricola comune ; che è opportuno a questo riguardo prevedere misure adeguate per sostenere il settore degli ortofrutticoli, nonché quello dei fiori e delle piante vive ; che queste misure dovranno in particolare consentire lo sviluppo delle produzioni tropicali ; che occorre riservare un'attenzione particolare in quest'ambito alla banana di Madera, data la sua grande importanza economica e sociale per la regione interessata e tener conto al tempo stesso degli aspetti collegati all'equilibrio ecologico e paesaggistico di questa regione ; che, vista l'importanza preponderante del settore lattiero-caseario nell'attività economica delle Azzorre e il ruolo, difficilmente sostituibile, di tale settore come fattore di mantenimento nell'arcipelago della popolazione attiva, occorre anche prevedere altre misure di mercato o di tipo strutturale a favore di queste produzioni tradizionali ;

Diciassettesimo considerando bis (nuovo)

considerando che si rendono necessarie misure nel settore della pesca, data l'importanza economica e sociale di tale settore per i due arcipelaghi ;

Allegato

Paragrafo 6

6. Le direttive o altre misure adottate nella prospettiva del mercato interno e delle altre politiche comuni dovranno tener conto delle specificità delle Azzorre e di Madera e consentirne lo sviluppo economico e sociale, in particolare nei settori dei trasporti, della pesca e del regime fiscale, nel campo sociale, nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico, senza pregiudicare il programma-quadro comunitario in tale materia, nonché in materia di protezione dell'ambiente.

Paragrafo 8

8. La Comunità e lo Stato membro nell'ambito degli orientamenti della politica comunitaria dei trasporti, porranno in essere tutte le azioni atte a consentire alle molteplici compagnie aeree comunitarie, in particolare regionali, di operare collegamenti con le Azzorre e Madera nell'interesse del loro sviluppo.

Paragrafo 9.2

9.2. Per i prodotti agricoli essenziali al consumo o alla trasformazione in entrambi gli arcipelaghi, questa azione comunitaria consisterà, nei limiti delle necessità del mercato delle Azzorre e di Madera, tenuto conto delle produzioni locali e delle correnti di scambio tradizionali e provvedendo a preservare la parte degli approvvigionamenti dei prodotti provenienti dal resto della Comunità :

- nell'esonero dal prelievo e/o dal dazio doganale e dagli importi previsti all'articolo 240 dell'atto di adesione dei prodotti originari dei paesi terzi ;
- nel consentire, (...) a condizioni equivalenti e senza applicare gli importi previsti dal suddetto articolo 240, la fornitura di prodotti comunitari consegnati all'intervento o disponibili sul mercato della Comunità.

L'applicazione di questo sistema si fonderà sui principi seguenti :

- i quantitativi oggetto di questo sistema di approvvigionamento saranno determinati annualmente nel quadro di bilanci previsionali ;
- occorrerà controllare fino al consumatore finale che le misure disposte si ripercuotano effettivamente sia sul livello dei costi di produzione che su quello dei prezzi al consumo ;
- per l'approvvigionamento delle Azzorre in zucchero greggio, il sistema resterà d'applicazione fino al momento in cui lo sviluppo della produzione locale di barbabietole da zucchero permetterà di soddisfare le necessità del mercato locale, affinché il volume totale di zucchero raffinato nelle Azzorre non superi le 10 000 tonnellate ;
- per l'approvvigionamento delle Azzorre e di Madera in alimenti composti per animali, il sistema verrà applicato in via temporanea, in attesa che l'industria che fabbrica questi alimenti aumenti il proprio potenziale produttivo e si modernizzi, nei limiti delle necessità locali del mercato e tenendo conto dei quantitativi prodotti in loco in modo da non pregiudicare l'industria delle regioni in questione. Questa misura potrà essere applicata durante tre campagne per i prodotti dei codici NC 2309 31, 33, 41, 43, 51 e 53.

Paragrafo 9.3

9.3. Allo scopo di migliorare la qualità genetica, potranno essere concessi nelle Azzorre aiuti all'acquisto di animali riproduttori originari della Comunità. (soppressione dei prodotti tra parentesi)

Paragrafo 10.4

10.4. L'aiuto verrà concesso dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1993 ; durante questo triennio, l'aiuto comunitario annuo sarà costante e pari al sovraccosto di approvvigionamento quale testè definito in base ai dati dell'anno di riferimento (1989). Alla fine di questo triennio la Commissione procederà alla valutazione di questa misura e riesaminerà la situazione.

Paragrafo 14.1

14.1. Al più tardi sei mesi dopo la data in cui la presente decisione ha efficacia, il Consiglio o la Commissione - a seconda dei casi - adotteranno le misure di cui ai punti da 14.2 a 14.9.

Paragrafo 14.6

14.6. Al fine di migliorare la qualità dei prodotti dell'agricoltura ed eventualmente dei prodotti della pesca di Madera e delle Azzorre e favorire la loro commercializzazione, la Comunità potrà finanziare la realizzazione di un simbolo grafico e la sua promozione per ciascuna delle due regioni.

Paragrafo 14.8

14.8. Potranno essere presi in esame nuovi interventi strutturali nel quadro dei programmi che le autorità portoghesi dovranno presentare, quali :

a) per Madera :

- aiuti volti in particolare a migliorare e diversificare le produzioni, nonché ad accrescere la qualità dei prodotti, soprattutto nei settori vitivinicolo, ortofrutticolo, delle piante e dei fiori, dell'allevamento, forestale, nonché del settore della pesca.

b) per le Azzorre :

- aiuti volti in particolare a migliorare e diversificare le produzioni, nonché ad accrescere la qualità dei prodotti, soprattutto nei settori lattiero-caseario, dell'allevamento, ortofrutticolo, delle piante e dei fiori, vitivinicolo, forestale, nonché del settore della pesca ;
- (secondo trattino immutato)

Paragrafo 14.9 (nuovo)

14.9. Oltre allo studio specifico previsto al punto 14.2., su richiesta delle autorità portoghesi saranno effettuati studi nel settore agricolo, in particolare sui vini di Madera, e nel settore della pesca. Per quanto concerne il settore della pesca, lo studio sarà effettuato a norma del regolamento (CEE) n° 4028/86, modificato dal regolamento n° 3944/90

Paragrafo 14.9 bis (nuovo)

Per i prodotti della pesca delle Azzorre, verrà adottato un regime di aiuto potenziato per un periodo di cinque anni successivi alla data del loro riconoscimento, a favore delle organizzazioni di produttori che dovranno essere costituite nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore del presente programma

Paragrafo 16

La Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione annuale sui progressi realizzati nell'attuazione del programma POSEIMA e proporrà, se del caso, le misure di adattamento che risultassero necessarie per il conseguimento degli obiettivi definiti nel titolo I.

ISSN 0254-1505

COM(91) 226 def.

DOCUMENTI

IT

01

N. di catalogo : CB-CO-91-279-IT-C

ISBN 92-77-73623-2

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo